



DISTRETTO 34
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"IV STANZIALE"

Via Alighiero Noschese, 1 - S. Giorgio a Cremano (NA)
C.F. 95186960639 C.M. NAIC8FG00B e-mail naic8fg00b@istruzione.it
Pec naic8fg00b@pec.istruzione.it Tel/fax 081-275676 081- 470664
Sito web: www.icquartostanziale.edu.it

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE - "IV CIRCOLO STANZIALE"-S. GIORGIO A CREMANO
Prot. 0009304 del 15/11/2024
VII (Uscita)

Ai coordinatori di classe
Ai referenti Scuola Primaria
Ai Referenti Monitoraggio assenze
Ai Referenti Inclusione
Ai Referenti continuità e rapporti con le famiglie
Al dsga

Oggetto: Procedura rilevazione assenze e segnalazione alle famiglie eal Comune di residenza degli alunni

Per contrastare la dispersione implicita ed esplicita ed individuare tempestivamente i casi da segnalare come da indicazioni seguenti, i docenti dovranno attenersi alla sottostante procedura:

- I Coordinatori di Classe della SSI, con cadenza mensile, compileranno **la tabella**, nel **drive condiviso: MONITORAGGIO SECONDARIA 24.25** dove inseriranno SOLO gli alunni che avranno superato il **numero di ore** di assenza indicato, dal referente dispersione scolastica, nella tabella
- I Referenti di Classe della scuola Primaria, con cadenza mensile, compileranno la tabella, nel **drive condiviso: MONITORAGGIO PRIMARIA 24.25** dove inseriranno SOLO gli alunni che avranno superato il **numero di giorni** di assenza indicato, dal referente dispersione scolastica, nella tebella.

Si sottolinea di segnalare tempestivamente, ai referenti della dispersione, gli alunni che SUPERINO I 15 GIORNI DI ASSENZA prima di raggiungere l'arco temporale di tre mesi.

Si riportano, a supporto della procedura e al fine di precisare le attuali norme, alcuni passaggi della circolare USR prot.n 9050.

1) Le frequenze discontinue e l'elusione scolastica-1 STEP –COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE

Le nuove norme prevedono una fase preliminare che richiede un attento controllo delle assenze non giustificate dapededell'Istituto scolastico da verificare **in un periodo di tre mesi**. La comunicazione alle famiglie dovrà essere effettuata dopo aver verificato **assenze non giustificate validamente di almeno 15 giorni** rilevate in tale arco temporale; ciò non toglie che, nel caso in cui

il "tetto" dei 15 giorni venga raggiunto prima della scadenza dei tre mesi, sia necessario provvedere, proprio nell'ottica della prevenzione, ad una tempestiva comunicazione ai genitori.

2) Le segnalazioni al Sindaco- 2 STEP

Nel caso in cui il minore **non riprenda la regolare frequenza scolastica dopo la comunicazione alle famiglie, la Legge impone al dirigente scolastico di effettuare la segnalazione al Sindaco del Comune di residenza del discente.** Dopo la segnalazione, è prevista l'**ammonizione del Sindaco e l'effettuazione di un'ulteriore fase di controllo da parte della scuola della ripresa della regolare frequenza.** Si tratta di una fase delicata, che richiede una forte collaborazione tra Istituzioni scolastiche e Comuni, **perché la mancata ripresa entro sette giorni dalla notifica dell'ammonizione fa "scattare" l'obbligo di denuncia alla Procura ordinaria degli esercenti la responsabilità genitoriale, ai sensi dell'articolo 331 c.c.p., da parte del Sindaco e non del Dirigente scolastico.**

3) Rientro a scuola e assenze reiterate- 3 STEP

A ripresa della regolare frequenza può capitare che, dopo un temporaneo rientro, possa essere rilevato un nuovo periodo di assenze "a singhiozzo"; tali casi, naturalmente abbisognano di particolare attenzione al fine di non vanificare l'efficacia di tutti gli interventi precede

4) La giustificazione ritenuta non valida delle assenze

Secondo la circolare USR **non si ritiene possano essere sufficienti le giustificazioni generiche, soprattutto delle assenze "a singhiozzo",** inserite nel registro elettronico dai genitori, che in tal modo potrebbero agevolmente eludere l'obbligo di istruzione ed evitare la successiva segnalazione. Come **non si dovrebbe ritenere ammissibile la produzione di certificazioni presentate a posteriori, anche a distanza di diversi mesi, per coprire periodi di assenze continuative o a singhiozzo;** ne' si ritiene valida giustificazione la mera produzione di un certificato medico di riammissione alla frequenza, che è finalizzato alla sola attestazione di assenza di motivi ostativi al rientro a scuola e non contiene, di norma, l'indicazione del periodo di malattia. Tale certificato, inoltre, non è più previsto a seguito di nuove normative in materia emanate dalla Regione Campania.



La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Patrizia Ferrione

Patrizia Ferrione